



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DIVINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 2014

Modifica all’articolo 1-*bis* del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, inerente i comitati provinciali della Croce rossa italiana

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge 4 novembre 2010, n. 183, e, in particolare con l'articolo 2, si è data delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute.

Il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 ha previsto la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI) a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Con il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ed in particolare l'articolo 4, commi da 10-ter a 10-sexies si sono introdotte novelle al citato decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

L'articolo 1-bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni in materia di trasformazione dei comitati locali e provinciali ha così modificato la norma: «I comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, assumono alla data del 1° gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro primo del codice civile e sono iscritti di diritto ai registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383».

Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha introdotto disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabiliz-

zazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97 ha previsto l'approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa.

Con ordinanza del Presidente della CRI in data 23 dicembre 2013 n. 506 e n. 27 del 31 gennaio 2014 si è effettuata una ricognizione dei comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013.

La Croce rossa italiana, attualmente in fase di riordino in applicazione del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, è così suddivisa amministrativamente, ai sensi del vigente Statuto approvato con il citato decreto 6 maggio 2005 n. 97: un comitato centrale con sede in Roma; un comitato regionale in ogni capoluogo di regione; due comitati provinciali per le province autonome di Trento e Bolzano, a valenza regionale, ovvero con gli stessi compiti dei comitati regionali nelle altre regioni; circa 100 comitati provinciali e 600 comitati locali.

Va considerato che la XX Conferenza Internazionale della Croce rossa riunitasi a Vienna nel mese di ottobre 1965, alla presenza anche del Governo italiano, ha approvato i sette principi fondamentali che devono ispirare l'attività e l'organizzazione della Croce rossa, tra cui anche il principio fondamentale di «Unità» nel territorio nazionale non vi può essere che una sola associazione di Croce rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'intero territorio, aderente alla federazione internazionale delle società di croce rossa e mezzaluna rossa.

È pertanto necessario intervenire per correggere un'anomalia prevista nel sopra citato

articolo 1-*bis* del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 che impone una discriminazione dei comitati locali afferenti le province autonome di Trento e Bolzano, in quanto la formulazione finale dell'articolo 1-*bis* comporta che oltre ai comitati provinciali di Trento e Bolzano (giustamente rima-

sti pubblici per la loro valenza regionale) anche i comitati locali delle province autonome di Trento e Bolzano, i soli in tutta la nazione, debbano rimanere di diritto pubblico, disattendendo lo spirito del decreto legislativo n. 178 del 2012.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo le parole: «ad eccezione dei comitati» è inserita la seguente: «provinciali».